



Comune di Regalbuto

www.comune.regalbuto.en.it

Settore LL.PP.

OGGETTO: LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'ITINERARIO TURISTICO ALL'INTERNO DEL SITO NATURALISTICO DENOMINATO "LAGO POZZILLO", NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGALBUTO, GARA INDETTA DA COMUNE DI REGALBUTO NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Lavori: (OG 1 Edifici civili e industriali).
RDO nr. 3748464 (Piattaforma MEPA)
Cup H54E21000310009-Cig A015B7188D

Verbale di commissione n.2

Premesso che:

- In riferimento ai lavori in oggetto, in data 27 ottobre 2023, è stata espletata la gara con le modalità previste dall'art. 50 comma 1 lett. a – Offerta al minor prezzo previsto dall'art. 50 comma 4 del D.lgs. 36/2023 sull'importo a base di gara di € 52.253,08 oltre oneri ed iva.
- A tal proposito, in pari data, è stato redatto relativo verbale di gara dal quale risulta:
 - a) *“che la ditta FASCIANA STEFANO non ha presentato le dichiarazioni relative all'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e per tanto si è proceduto all'esclusione dalla procedura di gara”.*
 - b) *“A seguito di quanto sopra, l'o.e. che ha presentato la migliore offerta è la ditta LABRUNA COSTRUZIONI S.R.L. in Avvalimento con la ditta ausiliaria LABRUNA DOMENICO P.IVA 00111360863”.*
- Ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D. Lgs. n.36/2023, questo ente ha provveduto ad avviare le notifiche alle ditte in gara attraverso le rispettive PEC e tramite la piattaforma MEPA.

Preso atto della richiesta di riammissione in autotutela fatta pervenire dalla ditta Fasciana Stefano con PEC prot. n.21533 del 30/01/2023 nella quale si riferisce che *“... la mancata indicazione dei costi di manodopera comporta l'esclusione solo nel caso in cui l'offerente sia messo nella possibilità concreta di indicare i costi in questione (Questo quanto stabilito dal TAR Abruzzo che si esprime su un caso in cui la modulistica sulla piattaforma Mepa non consentiva di indicare i costi dela manodopera, l'Aquila, Sez. I-16/12/2021 n.560).*

La gara in oggetto è stata indetta su piattaforma MEPA e, per la formulazione dell'offerta economica in concorrente ha dovuto utilizzare i modelli ivi presenti. ...”.

Considerato che la Commissione, riunitasi in data odierna, ha ritenuto di approfondire la tematica in questione sulla possibile riammissione della ditta Fasciana Stefano (P.I. 00544470867) per i motivi su esposti dalla stessa.

Vista la Sentenza della Corte di Giustizia UE, SEZ. IX, 2 maggio 2019 in causa C-309/18 che ha enucleato talune ipotesi nelle quali, in base ai principi di trasparenza e di proporzionalità, deve ritenersi consentita la regolarizzazione dell'offerta mediante l'attivazione del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante: *“i principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un'offerta economica presentata nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l'esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice”.*

Vista la Delibera n.237 del 30 maggio 2023, con la quale l'ANAC, in merito all'argomento sulla conformità alla normativa dell'esclusione dell'operatore economico che ometteva di indicare, all'interno del modulo predisposto di offerta economica, i costi della sicurezza e i costi della manodopera, ritiene che *“...l'Amministrazione è tenuta a verificare, anche in considerazione della modalità di funzionamento della piattaforma informatica utilizzata, il fatto che la modulistica resa obbligatoria dal sistema informatico non contenesse lo spazio per l'indicazione degli oneri della sicurezza aziendale e dei costi della manodopera e non fosse editabile dal concorrente, e che egli fosse conseguentemente impossibilitato ad effettuare la dichiarazione in questione. Una volta accertata l'impossibilità di effettuare la dichiarazione la stazione appaltante è tenuta ad ammettere il concorrente al soccorso istruttorio nonché alla sua riammissione alla procedura di gara laddove la valutazione dell'effettiva considerazione di tali oneri all'interno dell'offerta presentata dal medesimo concorrente abbia dato esito positivo.”.*

Vista la Delibera n.593 del 13 dicembre 2022, con la quale l'ANAC, sempre sull'argomento di cui sopra, nella quale pur ribadendo che la mancata separata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza comporta l'esclusione dell'impresa dalla gara: *“... unica eccezione a tale regola generale (si ripete: esclusione dalla gara per omessa separata indicazione di costi sicurezza e manodopera senza soccorso istruttorio ed anche in assenza di espressa comminatoria di esclusione del bando di gara) è costituita dalla presenza di clausole e di modelli che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali costi nell'ambito della propria offerta economica. Deve trattarsi in altre parole di disposizioni fortemente ambigue o fuorvianti, tali da generare “confusione” nel concorrente, nonché di modelli predisposti dalla stazione appaltante in modo da rendere materialmente impossibile il loro effettivo inserimento. A tutela del “legittimo affidamento”, dunque, in siffatte ipotesi deve essere consentita una sanatoria o meglio rettifica postuma del dato ...”.*

Tutto ciò premesso e facente parte integrante del presente verbale, l'anno 2023 giorno 3 del mese di novembre, la commissione incaricata nelle figure:

- Geom. Salvatore Saitta, presidente della Commissione;
- Rag. Giuseppa Nunzia Barbanera, quale segretaria;
- Ing. Alessandro Catania, quale componente;

riunitasi presso i locali dell'Ufficio Tecnico Comunale siti in piazza Vittorio Veneto n.1 per dare seguito al procedimento riportato in oggetto e di cui al precedente verbale di gara n. 1 del 23 ottobre 2023, e riesaminata tutta la documentazione inerente la procedura ed in particolare le offerte economiche delle due ditte partecipanti alla gara di che trattasi:

- 1) FASCIANA STEFANO P.IVA 00544470867;
- 2) LABRUNA COSTRUZIONI S.R.L. 01265510865;

preso atto che, per come meglio riportato nel verbale di gara n.1:

- la gara è stata indetta su piattaforma MEPA ed i due concorrenti hanno dovuto utilizzare nella formulazione dell'offerta economica il modello predisposto dalla stessa piattaforma ove, di fatti, non è stato possibile indicare le dichiarazioni relative all'art. 108 c.9 del D. Lgs n.36/2023;
- la ditta Labruna Costruzioni s.r.l. ha "ovviato" attraverso una dichiarazione inserita nella busta contenente la documentazione amministrativa per cui si è ritenuto di ammetterla;
- la ditta Fasciana Stefano (poiché la modulistica del MEPA non lo consentiva), non ha effettuato alcuna indicazione dei costi della manodopera e pertanto si è proceduto all'esclusione dalla procedura di gara.

Ritenendo di accogliere, per quanto citato nelle premesse e **in autotutela**, la suddetta richiesta di riammissione esercitata dalla ditta Fasciana Stefano, stante il fatto che: secondo giurisprudenza costante, formatasi anche sotto la vigenza del precedente codice, la mancata indicazione dei costi di manodopera comporta in via automatica l'esclusione dell'offerente dalla gara solo nel caso in cui l'offerente sia messo nella possibilità concreta di indicare i costi in questione nella propria offerta economica. Se tale possibilità non sia ravvisabile, la regola si arresta e trova campo l'eccezione dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale;

Riammette in gara la ditta FASCIANA STEFANO, ed allo stesso tempo stabilisce di consentire alle due ditte ammesse: FASCIANA STEFANO P.IVA 00544470867 e LABRUNA COSTRUZIONI S.R.L. 01265510865; di formulare attraverso la piattaforma MEPA, **entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 8 novembre 2023, apposta dichiarazione relativa all'art. 108 c.9 del D. Lgs n.36/2023.**

La Commissione di Gara conclude i lavori alle ore 14:00 del 3/11/2023.

Il presente verbale, fin qui redatto in unico originale, composto da n. 3 pagine, previa lettura, viene confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DI GARA

IL SEGRETARIO

I TESTIMONE

